



2023/0165(COD)

19.9.2023

PROGETTO DI PARERE

della commissione per la pesca

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di
approdo
(COM(2023)0271 – C9-0191/2023 – 2023/0165(COD))

Relatrice per parere: Izaskun Bilbao Barandica

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

I pescherecci non sono attualmente coperti dalla direttiva relativa al controllo da parte dello Stato di approdo. Tuttavia, ad essi si applica un numero crescente di obblighi internazionali e un controllo da parte dello Stato di approdo si fa sempre più necessario.

La Commissione ha osservato che le attuali prescrizioni dell'UE non si applicano ai pescherecci e che il rispetto di taluni obblighi internazionali in relazione ai pescherecci non è oggetto di un controllo da parte dello Stato di approdo né le ispezioni sono effettuate in maniera coordinata. Gli obblighi internazionali riguardano principalmente i pescherecci di lunghezza superiore a 24 metri.

La Commissione propone pertanto che i pescherecci di lunghezza superiore a 24 metri siano inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva e che gli Stati membri, su base volontaria, possano effettuare ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo sui pescherecci. Per quanto riguarda tali ispezioni, la Commissione propone che le siano attribuite competenze di esecuzione per stabilire le modalità di tali regimi specifici di controllo da parte dello Stato di approdo per i pescherecci di lunghezza superiore a 24 metri.

La relatrice ritiene che i regimi volontari dovrebbero essere messi a punto in stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione al fine di garantire un approccio più armonizzato per i controlli. Un approccio armonizzato è importante per garantire condizioni di parità, e la relatrice valuta positivamente che, come proposto, sia la Commissione a stabilire le modalità dei regimi specifici di controllo da parte dello Stato di approdo per i pescherecci. Tuttavia, la relatrice ritiene che tali modalità costituiscano una parte potenzialmente importante delle norme relative al controllo da parte dello Stato di approdo, in particolare dato che le norme relative alle modalità del regime ordinario di controllo da parte dello Stato di approdo sono stabilite nell'atto di base. Propone pertanto che tali modalità siano definite in atti delegati.

La relatrice ritiene importante che più Stati membri ratifichino e applichino gli obblighi internazionali relativi ai pescherecci e alle attività di pesca in modo da garantire norme rigorose a livello mondiale e condizioni di parità per i pescatori. La relatrice ritiene essenziale che tali obblighi internazionali siano applicati e controllati in maniera armonizzata nell'UE al fine di garantire condizioni di parità per tutti i pescatori dell'UE. La relatrice ritiene pertanto che la Commissione dovrebbe valutare i progressi compiuti dagli Stati membri nella ratifica e nell'applicazione di tali obblighi internazionali e, se del caso, presentare proposte legislative per un'attuazione e un controllo armonizzati delle misure.

EMENDAMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) È estremamente importante che gli Stati membri che non hanno ratificato le convenzioni internazionali relative alla pesca, in particolare la convenzione C188 dell'OIL e la convenzione STCW-F dell'IMO, lo facciano quanto prima. Al fine di garantire approcci armonizzati nell'attuazione di tali obblighi internazionali, questi dovrebbero essere recepiti a livello dell'UE con l'obiettivo di stabilire successivamente un approccio armonizzato per il controllo di tali obblighi, compresi sistemi di ispezione armonizzati del controllo e dell'applicazione delle disposizioni della convenzione C188. La Commissione dovrebbe pertanto valutare ulteriormente e seguire la ratifica degli obblighi internazionali relativi alle attività di pesca e, se del caso, presentare una proposta legislativa per un recepimento armonizzato di tali obblighi internazionali.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Tuttavia, a causa dei modelli di pesca, tali pescherecci più grandi non fanno scalo in tutti gli Stati membri dell'UE. Si propone pertanto un sistema volontario per gli Stati membri dell'UE che desiderano effettuare tali ispezioni, distinto dall'attuale regime di controllo da parte dello Stato di approdo, al fine di consentire flessibilità nelle modalità di elaborazione delle norme in materia di controllo da parte dello Stato di approdo. Questo sistema di controllo da parte dello Stato di approdo per i pescherecci di lunghezza superiore a

Emendamento

(7) Tuttavia, a causa dei modelli di pesca, tali pescherecci più grandi non fanno scalo in tutti gli Stati membri dell'UE. Si propone pertanto un sistema volontario per gli Stati membri dell'UE che desiderano effettuare tali ispezioni, distinto dall'attuale regime di controllo da parte dello Stato di approdo, al fine di consentire flessibilità nelle modalità di elaborazione delle norme in materia di controllo da parte dello Stato di approdo. Questo sistema di controllo da parte dello Stato di approdo per i pescherecci di lunghezza superiore a

24 metri può pertanto essere sviluppato in modo organico dagli Stati membri, dal MOU di Parigi e dalla Commissione.

24 metri può pertanto essere sviluppato in modo organico dagli Stati membri, dal MOU di Parigi e dalla Commissione. *Al fine di stabilire le modalità del regime specifico di controllo da parte dello Stato di approdo per i pescherecci, è opportuno attribuire alla Commissione competenze delegate.*

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 bis

Testo della Commissione

4 bis. Gli Stati membri possono effettuare ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo sui pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri. La Commissione adotta atti **di esecuzione** che stabiliscono le modalità di tale regime specifico di controllo da parte dello Stato di approdo per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri. Tali atti **di esecuzione** sono adottati **secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2.**

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono effettuare ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo sui pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri. La Commissione adotta atti **delegati** che stabiliscono le modalità di tale regime specifico di controllo da parte dello Stato di approdo per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri. Tali atti **delegati** sono adottati **in conformità dell'articolo 30 ter.**

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 3 ter – paragrafo 5

Testo in vigore

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 30 bis entra in vigore solo se

Emendamento

(19 bis) All'articolo 30 ter, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 bis, e

né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

dell'articolo 30 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 35 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, entro il ... [OP: inserire la data: cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica], presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti dagli Stati membri nella ratifica degli obblighi internazionali relativi alla pesca, nella quale valuta inoltre il modo in cui tali obblighi dovrebbero essere trasposti a livello dell'Unione e, se del caso, presenta una proposta legislativa a tal fine.

Or. en